

**L'assistente alla
comunicazione e l'intervento
intensivo ABA in ambiente
scolastico**

Dr.ssa Claudia Fenili

***La situazione attuale e le
necessità reali del soggetto con
Disturbo dello Spettro Autistico
nell'ottica dell'inclusione
scolastica.***

”

- L' intervento intensivo ABA in ambiente scolastico
- ❖ ***coinvolge tutte le persone che possono entrare in relazione con il soggetto.***
In primis, l' insegnante specializzato, gli insegnanti curricolari, l' assistente alla comunicazione, i collaboratori scolastici, i compagni di classe. Inoltre, è chiaramente coinvolto il professionista della unità sanitaria che ha in carico il soggetto.

quali figure coinvolge

- Le figure di cui sopra sono coinvolte nel progetto riabilitativo del soggetto dell'intervento. *Il **NPI*** è responsabile della Diagnosi Funzionale, che viene generalmente aggiornata due volte l'anno, sentite le figure coinvolte: genitori, insegnanti, assistente alla comunicazione.

in quale misura

- ***L'insegnante curricolare***, insieme all'insegnante specializzato, è responsabile della programmazione personalizzata e dell'attuazione della medesima, e si avvale, in questo, dell'aiuto dell'assistente e dei collaboratori scolastici.
- ***L'assistente alla comunicazione*** è la persona tecnicamente preparata e in grado di favorire la comunicazione tra il soggetto e la comunità scolastica.

in quale misura

gli spazi nell'ambito dei quali si implementa la programmazione sono quelli dell'Istituto frequentato dal soggetto: l'aula della classe cui appartiene, la palestra, la mensa, i bagni, i laboratori. È importante che vi sia disponibilità di un locale dove il soggetto possa lavorare in rapporto 1:1 per l'acquisizione delle abilità da sfruttare poi nel contesto di classe.

quali spazi

➤ I tempi di ***frequenza scolastica*** possono coincidere con quelli del plesso scolastico, ma, se necessario e se ritenuto utile nel rispetto delle caratteristiche del soggetto, possono venire ridotti alla frequenza delle lezioni maggiormente significative per la programmazione in atto. ***I tempi e le modalità vengono stabilite dal team*** che si occupa della rieducazione del soggetto, cioè, da tutte le figure coinvolte.

quali tempi

- tempi e modalità vengono stabiliti durante le riunioni per l'aggiornamento della Diagnosi Funzionale o in altri momenti di incontro, programmati o dettati dalla necessità.

quali tempi

diamo uno sguardo alla normativa.....

Legge quadro n.104 del 1992

Essa riassume le precedenti norme emesse per regolare l'istruzione e la frequenza scolastica delle persone con handicap fisico, sensoriale, psichico.

**Legislazione
il diritto**

- Il cammino dell'integrazione scolastica è segnato da due provvedimenti legislativi: la legge 118/71 ,(art. 24) e la legge 517/77. In particolare quest'ultima rappresenta il punto di riferimento più importante per la legittimazione del diritto a frequentare le scuole comuni da parte dei disabili.

legge n.517/77

- A dimostrazione che un provvedimento legislativo non basta a rimuovere ostacoli di ordine culturale e burocratici radicati nel nostro sistema scolastico, si e' dovuti ricorrere alla Corte Costituzionale, (sentenza n° 515/87) per ***affermare il diritto dei disabili a frequentare le scuole superiori***, e all'emanazione di diverse circolari da parte del ministero dell'istruzione. Non a caso la legge quadro sull'handicap, (L. 104/92 dedica ben cinque articoli all'integrazione scolastica).

sentenza n° 515/87

L'art. 12 della legge 104/92 titola: diritto all'educazione e all'istruzione. In particolare sono importanti i primi 4 commi,(per la determinazione del diritto) :

- comma 1 viene garantito l'inserimento negli asili nido;
- comma 2 viene ribadito il diritto all'inserimento nelle sezioni di scuola : materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado, nelle istituzioni universitarie;

Legge n.104/92

- questo comma fissa chiaramente l'obiettivo che si propone raggiungere l'integrazione scolastica : "lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.....".
- **il comma 4 fissa il diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i disabili prescindendo dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali difficoltà derivanti dalla disabilità.**

Legge n.104/92

- L'art. 13 della legge 104/92, comma 2, stabilisce che e' compito degli Enti Locali delle Unità Sanitarie Locali, organizzare gli asili nido per renderli adeguati alle esigenze dei bambini portatori di handicap, onde permettere gli interventi di recupero, socializzazione. E compito degli Enti Locali, fornire gli operatori e assistenti specializzati.

Asili nido

- Con la legge 270/82,(art.12, commi 2° e 3°), si sana , da un punto di vista legislativo, una situazione d'integrazione nelle scuole materne, integrazione già presente sin dalla statalizzazione di tale grado di scuole ,(L. 444/68). la legge 270/82 istituzionalizza gli interventi di sostegno anche nelle scuole materne e fissa il numero massimo di bambini che ogni sezione deve avere : un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente a 20 e a 10 per le sezioni che accolgano bambini portatori di handicap.

Scuola materna

- L'art. 2 della legge 517/77 detta disposizioni per l'integrazione scolastica nelle scuole elementari, articolo che introduce anche il tema della **programmazione educativa individualizzata** come strumento indispensabile per "**....agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, in particolare dei portatori di handicap....**".

Scuola elementare

- l'art. 13 comma 3° prevede : "**..... l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisico o sensoriale, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati....**", (come previsto dalla legge 517/77 art. 2). Il comma 1° punto b della legge 104/92 prevede la dotazione di attrezzature tecniche e materiale didattico, oltre alla dotazione di ausili personali, per rendere effettivo il diritto allo studio.

Scuola elementare

- L' art. 7 della legge 517/77 decreta l'integrazione scolastica nelle scuole medie. Questo articolo e' speculare a quello che prevede l'integrazione scolastica nelle scuole elementari. Si deve rilevare che il comma 5° art. 13 della legge 104/92 recita :

Scuola media

- *".....nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera e, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico/ funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.....". Tale diritto all'integrazione ha specifiche modalità di attuazione, (art. 14 - L. 104/92).*

Scuola media

- Detto articolo oltre a prevedere l'aggiornamento del personale e dei programmi di orientamento scolastico e professionale per gli alunni con handicap, alla continuità educativa garantendo ai disabili l'adempimento dell'obbligo scolastico ,(al diciottesimo anno di età),consentendo anche più di una ripetenza,(art. 14 comma 1°).Le stesse disposizioni predisposte nelle scuole elementari circa : assistenza per l'autonomia della persona e per i supporti e ausili didattici, vale anche per le scuole superiori di primo , secondo grado e università, (L. 104/92 art. 13 comma b).

Scuola media

- Con le leggi 517/77 e la 270/82 veniva definitivamente decretato il diritto all'integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo. Per le superiori, fu la Corte Costituzionale con sentenza n° 215/87 a sciogliere per prima il nodo. La Corte ha dichiarato : "l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della L. 118/71.- recante " conversione in legge del d.l. 30/1/71, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili....."- nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che "**sarà facilitata**", anziché disporre che "**e' assicurata**" la frequenza alle scuole medie superiori.

Scuole superiori

- Sentenza che ha trovato la sua dimensione legislativa nell'art. 12 comma 2 L.104/92

".....e' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone handicappate nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università....."

Scuole superiori

- *I criteri di valutazione* indicati dalla L. 104/92 art. 16, sono innovativi. Detti criteri valgono per tutti gli ordini scolastici e gradi di scuola e si basano sulla valutazione impostata secondo il piano educativo individuale , piano che può prevedere anche modifiche parziali dei contenuti dei programmi di alcune materie,(comma 1 art. 16 L.104/92).

Criteri di valutazione

- Ai fini della valutazione, nell'ambito della scuola d'obbligo, si deve, comunque, tener conto dei progressi realizzati e riferiti ai livelli di partenza e tenuto conto delle capacità effettive degli alunni con handicap (vedere art. 16 comma 2 L. 104/92).

Criteria di valutazione

- Nelle scuole superiori l'art.16 punto 3 recita :
"*....per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.....*".
- Infine: gli alunni handicappati possono sostenere le prove di esame o la valutazione con l'utilizzo degli ausili loro necessari,(comma 4), **in caso di esame universitario**, le disposizioni del comma 4 vanno concordate con il docente della materia e, occorrendo , con il consiglio di facoltà.

Criteri di valutazione

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle Leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

L.104/'92, art. 13 comma 3
Integrazione scolastica

- a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli **accordi di programma** di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

- sono fissati gli indirizzi per la stipula degli **accordi di programma**. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

- b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

- c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
- d) l'attribuzione, (.....) di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

- e) la sperimentazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

- 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

- 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, ***sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.***

- 4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).

- 5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

- 6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis).

- 6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16. (1 ter)
- (1bis) Vedi anche il [D.M. 9 luglio 1992.](#)
- (1 ter) Comma aggiunto dalla [Legge 28 gennaio 1999, n. 17](#)